

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE III CIVILE

Il giudice, dott. Giuseppe Fiengo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede nel procedimento avente R. G. E. n. 113/16 ed oggetto: *espropriazione presso terzi*

TRA

M [redacted] rappresentato e difeso dagli avv. ti [redacted] e [redacted] presso lo studio dei quali, in Milano, [redacted] è elettivamente domiciliato

CREDITORE SEQUESTRAnte

E

R [redacted] ([redacted]) rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] presso lo studio della quale, in Milano, [redacted] è elettivamente domiciliato

DEBITORE

E

B [redacted] in persona del legale rappresentante p. t., U [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., N [redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., A [redacted] s.a.s. di [redacted] in persona del legale rappresentante p. t., B [redacted] s.a.s. di [redacted] in persona del legale rappresentante p. t., G [redacted] s.a.s., in persona del legale rappresentante p. t., R [redacted] s.a.s., in persona del legale rappresentante p. t., Q [redacted]

TERZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

I. M [redacted] creditore di R [redacted] per la somma di \$ 18.500.000,00 oltre interessi sulla base di sentenza del 11.07.2003 della Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles dichiarata esecutiva con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 25.11.2015, ha, ai sensi dell'art. 47 Reg. CE n. 44/01, notificato atto di sequestro presso terzi nei confronti del proprio debitore e dei terzi B [redacted], U [redacted], notaio [redacted] Q [redacted] s.r.l., A [redacted] s.a.s. di [redacted], B [redacted], [redacted], G [redacted] s.a.s. e R [redacted]

R [redacted] ha dedotto di avere proposto opposizione avverso l'ordinanza del 25.11.2015 con la quale la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 41 Reg. CE n. 44/01, ha dichiarato esecutiva la decisione della Chancery Division della High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles, eccependo la prescrizione del diritto del M [redacted] eccezione (riproposta anche nel presente



procedimento) non precedentemente sollevabile in quanto l'art. 47 Reg. CE n. 44/01 (a differenza della disciplina italiana in materia di sequestro presso terzi) non prevede un'udienza nella quale l'asserito debitore possa svolgere le proprie difese.

All'udienza del 1.3.2016 il creditore sequestrante ha contestato la dichiarazione scritta resa dal notaio Q (il quale, nell'escludere l'esistenza di un proprio debito nei confronti del R ha dichiarato "che il deposito a registro Somme e Valori citato nel preliminare di vendita in data 27 luglio 2015, n. 241825/53408 di rep. è a nome e per conto della Parte promissaria acquirente Signora K, sino al giorno della stipula dell'atto notarile di vendita, e detta somma serve unitamente a maggior somma all'estinzione di debiti e gravami sulle porzioni immobiliari promesse in vendita. Laddove alla stipula dell'atto definitivo risultasse un residuo di tale deposito tale eventuale residuo dovrà essere versato a DEVIS & MORGAN MERCHANT BANK S.P.A. con sede in Milano Piazzetta Bossi 1 come da scrittura 27 luglio 2015 e relativo mandato all'incasso, nonché fidejussione rilasciata da BPM -Milano IL 4 SETTEMBRE 2015 N. 150174559 a favore di DEVIS & MORGAN MERCHANT BANK S.P.A., che è attualmente depositata in originale presso il mio studio e la cui bozza era allegata al preliminare di vendita citato") sostenendo che, in realtà, il notaio sarebbe debitore del R della somma di euro 900.000,00.

Il Mi ha quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo del terzo, notaio Q.

2. Le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale.

La decisione sulle domande proposte presuppone l'esame delle questioni relative: a) alla giurisdizione; b) alla disciplina europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere (limitatamente alle norme in concreto rilevanti); c) alle modalità della (necessaria) integrazione di tale disciplina con quella nazionale ed alla vigenza dell'art. 678 c.p.c. anche successivamente alle riforme introdotte, quanto all'espropriazione presso terzi, dalla l. n. 228/12 e dal d. l. n. 132/14 convertito dalla l. n. 162/14.

3. La giurisdizione.

Ai sensi dell'art. 22, n. 5 del regolamento (CE) n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento applicabile al presente procedimento, stante la previsione dell'art. 66, paragrafo 2, del regolamento CE, n. 1215/12) la giurisdizione in materia di esecuzione delle decisioni spetta, in via esclusiva, ai "giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione".

Considerato che il presente procedimento ha ad oggetto (anche) le somme depositate (non importa, per il momento, a quale titolo) presso il notaio Q, con studio in Milano, deve quindi ritenersi esistente la giurisdizione italiana.

4. La disciplina europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere.

Le regole europee sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale costituiscono un complesso autonomo, completo ed indipendente rispetto agli ordinamenti nazionali (tra le altre, Corte giust. CE, 11 agosto 1995, C - 432/93, *Société d'informatique service réalisation organisation*); complesso che, in presenza di lacune, deve essere



integrato alla luce delle norme dello Stato dell'esecuzione le quali, tuttavia, non possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario (in questo senso, oltre a condivisa dottrina, Corte giust. CE, 3 ottobre 1985, C – 119/84, *Capelloni e Aquilini*).

L'art. 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 44/01, nel riproporre una scelta già accolta all'art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed all'art. 39 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dispone che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni "in pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione".

La norma è chiaramente tesa a contemperare, da un lato, l'interesse della parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione della decisione emessa in uno Stato diverso da quello dell'esecuzione (ma che ancora -pendendo il termine dell'art. 43 paragrafo 5 del regolamento o il giudizio instaurato ai sensi di tale ultima disposizione- non può compiere atti esecutivi) ad evitare che il debitore possa disporre dei propri beni con potenziale pregiudizio per la futura, eventuale esecuzione e, dall'altro lato, l'interesse del debitore ad instaurare, prima dell'esecuzione (mediante il ricorso disciplinato all'art. 43 del regolamento CE n. 44/01), il contraddittorio avverso il provvedimento di esecutività pronunciato, ai sensi degli artt. 38 ss. del regolamento CE n. 44/01, *inaudita altera parte* (in questo senso anche Corte giust. CE, 3 ottobre 1985, C – 119/84, *Capelloni e Aquilini*, relativamente all'art. 39 della citata Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968).

5. L'integrazione della disciplina europea e di quella nazionale.

Tanto premesso in generale, è ora necessario verificare, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, le modalità di integrazione della disciplina sovranazionale e di quella di diritto interno.

In particolare, occorre esaminare per un verso quale sia il giudice chiamato a decidere sulla qui reiterata eccezione di prescrizione del diritto vantato dal sequestrante e, per altro verso, se, nonostante le recenti riforme (introdotte dalla l. n. 228/12 e dal d. l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14) in materia di espropriazione presso terzi (cui il sequestro è strumentale), possa ritenersi ancora in vigore l'art. 678 c.p.c. (che, probabilmente per un difetto di coordinamento, non è stato interessato dagli interventi legislativi da ultimo citati).

5.1. Con riferimento alla prima questione si è detto che il R. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 43, reg. (CE) n. 44/01, eccependo la prescrizione (alla luce della disciplina inglese) del diritto del M. e svolgendo tale eccezione anche nel presente procedimento.

È appena il caso di osservare che, ove, come dedotto nella memoria di costituzione qui depositata, l'opposizione fosse fondata solo sull'eccezione di prescrizione, a parere di questo giudice il ricorso (da proporsi, in Italia, con atto di citazione –da ultimo, Cass., 25 gennaio 2016, n. 1260) ex art. 43, reg. (CE) n. 44/01 dovrebbe considerarsi di dubbia ammissibilità, atteso che la prescrizione non rientra tra i motivi contemplati all'art. 45, in presenza dei quali, soli (Corte giust. CE, 13 ottobre 2011, C-139/10, *Prism*), il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 può rigettare o revocare la

dichiarazione di esecutività). Peraltro, ai fini che qui interessano, deve ritenersi che neppure in questa sede possa esaminarsi la riproposta eccezione. Nel presente procedimento (che ha natura meramente strumentale e preparatoria rispetto all'eventuale procedimento di esecuzione) il Tribunale è infatti chiamato a verificare solo il perfezionamento del vincolo derivante dal sequestro; l'eccezione di prescrizione (integrante un'opposizione all'esecuzione) dovrà essere invece proposta una volta che, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento (sulla quale si tornerà a breve), sia effettivamente pendente una procedura di esecuzione.

5.2. Come accennato, avuto riguardo alla misura conservativa (art. 47, par. 3, reg. CE n. 44/01) concretamente prescelta dal sequestrante, occorre qui verificare anche se la disciplina dettata dall'art. 678 c.p.c. in materia di esecuzione del sequestro conservativo sui crediti possa ritenersi integralmente in vigore o se, invece, debba –almeno in parte– ritenersi superata in conseguenza della novellata disciplina in materia di espropriazione di crediti.

Come noto, ai sensi dell'art. 678, co. 1, c.p.c., *“Il sequestro sui beni mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi (...). Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi”*. La disposizione è tesa ad evitare l'instaurazione di un procedimento di cognizione destinato a risultare di nessuna utilità in caso di mancato accoglimento della domanda di merito a cautela della quale è stato concesso il sequestro; accoglimento della domanda in presenza del quale si verifica la conversione del sequestro in pignoramento (in termini, Cass. 27 maggio 2003, n. 8391).

La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e l'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass., ord., 8 ottobre 2014, n. 21255) secondo il quale il richiamo dell'art. 678 c.p.c. alle *“norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi”* deve intendersi come riferito all'intero apparato normativo (artt. 543 – 549 c.p.c.) che disciplina l'espropriazione presso terzi, potrebbe indurre a ritenere abrogato tacitamente l'art. 678 c.p.c. (nella parte in cui prevede la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salva diversa manifestazione di volontà da parte dello stesso terzo) in conseguenza della modificata disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo dettata in materia di pignoramento presso terzi (attuale art. 549 c.p.c.).

Tale soluzione non appare tuttavia sostenibile ove si consideri che la necessità di rispettare i valori immanenti alla Parte II della Costituzione impone di ravvisare ipotesi di abrogazione tacita solo alla luce di criteri rigorosissimi. In questo senso è del resto orientata anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'abrogazione implicita è ravvisabile solo quando lo *ius superveniens* disciplini il medesimo istituto già precedentemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea operatività atteso che l'applicazione e l'osservanza dell'una comporterebbe necessariamente disapplicazione o inosservanza dell'altra (Cass., sez. lav., 1 ottobre 2002, n. 14129, Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502, Cass., sez. lav., 18 febbraio 1995, n. 1760).

Ebbene, la diversa natura (cautelare ed esecutiva) degli istituti in esame preclude in radice la possibilità di rinvenire (con specifico riferimento al profilo sopra indicato) un caso di abrogazione tacita dell'art. 678 c.p.c. per effetto della novella introdotta in materia di pignoramento presso terzi;



nello stesso senso depono del resto anche la mancata contraddizione (nel senso indicato dalla Suprema Corte) tra le due discipline.

Ne discende, stante la contestazione della dichiarazione resa dal terzo, notaio Q. [redacted] la necessità, in astratto, di sospendere il giudizio sulla dichiarazione del terzo sino all'esito di quello sul merito.

Premesso che, con riferimento al caso concreto, la decisione "sul merito" deve essere individuata nella decisione resa dalla Corte di Appello nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 43 reg. CE n. 44/01 (in conseguenza di tale decisione, infatti, per effetto dell'integrazione tra la disciplina europea e quella nazionale, il sequestro è destinato a convertirsi in pignoramento e per effetto di tale decisione, quindi, vengono meno le ragioni di opportunità che hanno indotto il legislatore nazionale, all'art. 678 c.p.c., a prevedere la sospensione del giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo), deve tuttavia ritenersi che, alla luce del tenore dell'atto notificato, il terzo non abbia avuto conoscenza della (pur riconosciutagli) facoltà di richiedere l'immediato accertamento dei propri obblighi; facoltà che, evidentemente, è strumentale all'interesse ad ottenere (sia pur con efficacia limitata al presente procedimento ed alla successiva, eventuale esecuzione) un pronto accertamento in ordine al rapporto con il R. [redacted]. È quindi necessario rendere il terzo edotto di tale facoltà mediante la notifica di apposito atto e la citazione a comparire ad udienza nella quale lo stesso (ove non vi sia ancora stata la pronuncia sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 43 reg. CE, n. 44/01) renda l'eventuale dichiarazione in ordine alla volontà di conseguire l'immediato accertamento dei propri obblighi. Solo all'esito di tale udienza sarà possibile decidere in ordine alla sospensione del presente procedimento o alla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo.

P. Q. M.

1) fissa nuova udienza per il 8.6.2016, ore 11:30;

2) dispone che, entro giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento, la parte più diligente provveda a notificare al terzo, dott. [redacted] Q. [redacted] atto contenente l'indicazione dell'udienza di cui al punto che precede nonché l'avviso che, ove non sia già stato definito il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 43, reg. CE n. 44/01 su iniziativa di R. [redacted] comparando all'udienza sopra indicata il terzo potrà chiedere l'immediato accertamento dei propri obblighi e che, in caso di mancata dichiarazione, il giudizio in ordine alla propria contestata dichiarazione resterà sospeso sino alla definizione del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 43, reg. CE n. 44/01;

Si comunichi.

Milano il 21.4.2016.

Il giudice

Dott. Giuseppe Fiengo

